

Art. 34/bis – Rilascio Certificato di agibilità e verifica di compatibilità idraulica¹

1. Il rilascio del certificato di agibilità per gli interventi di cui agli articoli **n.2** (*nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200*), **n.3** (*nuova edificazione, di volumetria superiore a metri cubi 1000, ma inferiore a metri cubi 2000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza inferiore a metri quadrati 1000*), **n.4** (*edificazione relativa a Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento della superficie urbanizzata, nonché opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate - quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune*), dell'Ordinanza n.3 del 22/01/2008 Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto, è subordinato alla acquisizione da parte del Comune dell'attestazione del Direttore dei Lavori della corretta esecuzione delle opere relative alle misure compensative o mitigatorie poste in essere.
2. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste, emessa dal soggetto gestore – ovvero al provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dal Comune ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Idraulica –.
3. Detta attestazione di compatibilità o autorizzazione allo scarico, deve fare esplicito riferimento all'idoneità della rete di collettamento a ricevere e smaltire in condizioni di sicurezza le ulteriori acque derivanti dall'intervento edilizio previsto.
4. Ai fini del rilascio dell'attestazione di compatibilità, ovvero dell'autorizzazione allo scarico, di cui al comma 2, il soggetto gestore della rete fognaria può porre condizioni finalizzate a garantire il trattenimento delle acque di supero all'interno dell'area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliare alla fognatura con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.
5. L'attestazione di compatibilità, ovvero l'autorizzazione allo scarico, emessa dal soggetto gestore della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di agibilità relativa all'intervento realizzato, unitamente alla certificazione del Direttore dei Lavori, inerente l'avvenuto rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal sopra detto soggetto gestore.
6. Il Comune, avvalendosi eventualmente dei soggetti gestori della rete fognaria, è tenuto ad effettuare controlli a campione, con particolare riguardo agli interventi di maggiore consistenza.

¹ Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2012, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio**", in vigore dal 09.06.2012.